

# *ISVAP* (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA  
Centralino 06/42133.1  
Fax Sezione Studi 06/42133.735  
e-mail: [Serv.Studi@isvap.it](mailto:Serv.Studi@isvap.it)

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

---

# Indice

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.1 <b>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	3
<b>Provvedimento n. 2771 del 29 gennaio 2010</b> Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private. ....	5
1.2 <b>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</b> .....	7
1.2.1 <b>PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 E DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008</b> .....	9
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo in due costituende società assicurative in Vietnam. ....	9
2. ASSETTI PROPRIETARI .....	11
2.1 <b>ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (GENNAIO 2010)</b> .....	13
3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	15
3.1 <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</b> .....	17
3.2 <b>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</b> .....	125

## OMISSIS

3.3 <b>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</b> .....	135
Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 649/2010 del 21 gennaio 2010. ....	137
Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 650/2010 del 21 gennaio 2010. ....	142
Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 651/2010 del 21 gennaio 2010. ....	147

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 652/2010 del 21 gennaio 2010.....	152
4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....	157
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	159
5. ALTRE NOTIZIE.....	163
5.1 MODIFICHE STATUTARIE .....	165
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Alpha Insurance A/S alla società Gaia Insurance A/S, entrambe con sede in Danimarca.....	165
5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA .....	166
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	166





# 1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP

---



## 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

---





Provvedimento n. 2771 del 29 gennaio 2010

**Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, che stabilisce il termine per la trasmissione informatica dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione;

**RITENUTA** la necessità di integrare il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 con disposizioni concernenti le anticipazioni di bilancio e la relativa modulistica;

**RITENUTA** altresì la necessità di modificare il termine di trasmissione dei dati relativi alle anticipazioni di bilancio all'ISVAP al fine di consentire di disporre tempestivamente di strumenti utili all'analisi dell'andamento del mercato assicurativo;

### **ADOTTA**

**il seguente Provvedimento:**

#### **Art. 1**

***(Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)***

1. All'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'impresa, salvo che si tratti di impresa di riassicurazione, effettua la trasmissione informatica dei dati relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio di cui all'allegato 4bis entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le istruzioni di cui all'allegato 4ter”.

#### **Art. 2**

***(Modifiche degli allegati al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)***

1. Nell'Elenco degli allegati di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, dopo l'allegato 4 Istruzioni per la compilazione delle informazioni di vigilanza relative al bilancio di esercizio, sono aggiunti i seguenti:  
*“Allegato 4bis: Prospetti relativi alle anticipazioni del bilancio di esercizio*  
*Allegato 4ter: Istruzioni per la compilazione dei prospetti relativi alle anticipazioni del bilancio d'esercizio”.*
2. Agli allegati del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 sono aggiunti gli allegati 4bis e 4ter annessi al presente Provvedimento.

### **Art. 3**

#### ***(Abrogazioni)***

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento è abrogata la lettera circolare del 20 febbraio 2009 “Anticipazione di alcuni dati di bilancio – esercizio 2008”.

### **Art. 4**

#### ***(Pubblicazione)***

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

### **Art. 5**

#### ***(Entrata in vigore)***

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a decorrere dalle anticipazioni di bilancio dell'esercizio 2009.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati al presente provvedimento sono disponibili nella Sezione Normativa/Provvedimenti.

## 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

---



**1.2.1 PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209  
E DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 26 DEL 4 AGOSTO 2008**

**Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo in due costituenti società assicurative in Vietnam.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 17 dicembre 2009 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 8 del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di due costituenti società assicurative aventi sede in Vietnam.



## 2. ASSETTI PROPRIETARI

---





2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (GENNAIO 2010)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209<sup>1</sup> e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, nel mese di gennaio 2010.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
Uniqa Life	Veneto Banca	Uniqa Previdenza (90%) Veneto Banca Holding (10%)	Veneto Banca	Uniqa Italia

<sup>1</sup> Il 21 marzo 2009 è entrata in vigore la Direttiva 2007/44/CE riguardante "Le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario" ed, in particolare, in imprese di assicurazione e di riassicurazione, banche ed imprese di investimento europee. Pertanto, come indicato anche nella Comunicazione ISVAP del 2 luglio 2009 n. 3, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione pari o superiore al 10% ovvero che comporta il raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto ed, in ogni caso, il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.



### 3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



*I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.*

**OMISSIS**



## 4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

---





4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C 8 E del 14 gennaio 2010.	Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia.
C 8 E del 14 gennaio 2010.	Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity.
C 8 E del 14 gennaio 2010.	Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla trasparenza degli investitori istituzionali.
C 9 E del 15 gennaio 2010.	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza.
C 9 E del 15 gennaio 2010.	Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su "IASCF: Revisione dello statuto – Responsabilità pubblica e composizione dello IASB, proposte di modifica".
C 13 del 20 gennaio 2010.	Parere della Banca Centrale Europea dell'8 gennaio 2010 relativo a tre proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati".

<p>C 15 E del 21 gennaio 2010.</p>	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su “Legiferare meglio 2006” ai sensi dell’articolo 9 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.</p>
<p>C 15 E del 21 gennaio 2010.</p>	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario – 24a relazione annuale della Commissione.</p>
<p>C 15 E del 21 gennaio 2010.</p>	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari e sul progetto di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 relativa all’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati.</p>
<p>C 15 E del 21 gennaio 2010.</p>	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata).</p>
<p>C 16 E del 22 gennaio 2010.</p>	<p>Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all’individualizzazione.</p>

C 16 E del 22 gennaio 2010.	Risoluzione del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla protezione del consumatore: migliorare l'educazione e la sensibilizzazione del consumatore in materia di credito e finanza.
C 20 del 27 gennaio 2010.	Decisione sull'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti dell'impresa di assicurazione Commercial Value Insurance A.A.E.



## 5. ALTRE NOTIZIE

---



## 5.1 MODIFICHE STATUTARIE

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Alpha Insurance A/S alla società Gaia Insurance A/S, entrambe con sede in Danimarca.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Danimarca ha autorizzato in data 28 gennaio 2010 il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti assunti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, conseguente alla fusione per incorporazione della società Alpha Insurance A/S nella società Gaia Insurance A/S.

La società Gaia Insurance A/S ha contestualmente variato la propria denominazione in Alpha Insurance A/S.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.



**5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA**

**Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.**

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2006 ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'ideonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(\*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.



